



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 67

Prot. n. 11/17r

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - variante al piano regolatore generale per l'applicazione dell'articolo 105 - APPROVAZIONE - prot. n. 11/17r

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 26 di data 10 agosto 2016 il Consiglio comunale dell'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale di tipo non sostanziale per l'applicazione dell'articolo 105 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*", seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 della medesima legge;

gli elaborati di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 30 agosto 2016 con nota protocollo PAT n. 453147.

Si premette che l'articolo 105 della legge urbanistica provinciale n. 15/2015 disciplina il "Recupero degli insediamenti storici" mediante la possibilità di sopraelevazione fino ad un metro a fini abitativi ed è applicabile a tutte le categorie di intervento escluso il restauro. Il primo comma prevede inoltre che "Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme ed alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe". Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede peraltro che i Comuni, tramite variante al PRG, classificata non sostanziale in base all'articolo 39, comma 2 della l.p. n. 15/2015, possano derogare all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 105 individuando "determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche".

La variante in oggetto è finalizzata a stabilire i criteri di selezione di tali edifici e contiene le schede dei manufatti rispetto ai quali l'Amministrazione comunale ha ritenuto non opportuno applicare il dettato normativo provinciale.

In materia di valutazione strategica dei piani nella deliberazione consiliare di adozione della variante il Comune dà atto che "dall'attuazione delle previsioni introdotte dalla presente variante al PRG non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente, potendo dunque prescindere dalla sottoposizione del piano alla valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 20 della l.p. n. 15/2015 e dal d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg."

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella suddetta deliberazione il Comune dà atto inoltre che la variante proposta non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante per gli aspetti di competenza e ha formalizzato la valutazione nel parere n. 39/16 di data 4 ottobre 2016. La struttura si è espressa in relazione alla coerenza dei criteri stabiliti dal Comune ALTOPIANO DELLA VIGOLANA rispetto al principio generale illustrato nell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico schedato sul territorio comunale. Nel rilevare coerenza dei criteri adottati con le indicazioni della norma ed equilibrio nella proporzione delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico, il Servizio ha richiesto che gli elaborati vengano integrati con "un aggiornamento delle norme di attuazione tramite l'introduzione di un apposito articolo che espliciti sotto il profilo normativo che le unità rappresentate nella cartografia di piano "Recupero insediamenti storici art. 105 l.p. 15 dd. 04/08/2015" e contenute nell'elaborato "schede" rappresentano eccezione all'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 15/2015"; il nuovo articolo inoltre dovrà contenere l'esplicito riferimento alla prevalenza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali per quanto attiene gli edifici vincolati quali beni culturali. La struttura provinciale, al fine di evitare più elaborati di piano con finalità di scheda puntuale per lo stesso edificio, ha richiesto che in adozione definitiva le schede esistenti con i contenuti della variante in argomento vengano unificate e, per completezza dei contenuti, ha chiesto l'integrazione della cartografia con tutte le unità vigenti con categoria R1 o similari. Il parere provinciale riporta la valutazione effettuata dalla Soprintendenza per i beni culturali che richiede la correzione e l'aggiornamento degli elaborati di variante secondo le osservazioni espresse sugli aspetti di

competenza.

Con lettera di data 4 ottobre 2016, prot. n. 516154, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune il parere n. 39/16 sopra richiamato.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 31 agosto 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti delle valutazioni provinciali il Consiglio comunale dell'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA ha adottato in via definitiva la variante in argomento con verbale di deliberazione n. 53 del 30 novembre 2016. In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni consecutivi (23 agosto 2016 – 22 settembre 2016), che durante tale periodo sono pervenute due osservazioni e che si è provveduto a pubblicare l'elenco degli articoli e delle planimetrie interessate dalle osservazioni pervenute; infine il Comune dà atto che successivamente a tale pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Le osservazioni pervenute sono state esaminate dall'Amministrazione comunale e le relative valutazioni sono state riportate nel documento "Controdeduzioni" allegato alla variante nel quale risultano specificate le motivazioni che hanno portato alla non applicazione dell'articolo 105 per specifici edifici. Il Comune ha poi provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia con lettera pervenuta in data 15 dicembre 2016 prot. PAT n. 672854.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere già espresso, ha rilevato che il Comune ha condiviso le osservazioni formulate provvedendo a modificare gli elaborati in tal senso integrando in particolare come richiesto le norme di attuazione dei piani dei centri storici in vigore negli ex Comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa San Nicolò, e a dare riscontro alle osservazioni inerenti l'individuazione degli edifici sottoposti a vincolo diretto e/o indiretto in base al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. In relazione alla richiesta della struttura provinciale di aggiornamento delle schede dei centri storici riportando quanto previsto nella variante per l'applicazione dell'articolo 105, il Servizio ha preso atto di quanto affermato dal Comune nella deliberazione consiliare n. 53/2016 e nel documento denominato "Relazione modifiche per adozione definitiva", e specificatamente che "non essendo il Comune dell'Altopiano della Vigolana dotato di un piano dei centri storici, ed essendo i piani vigenti degli ex Comuni (prima della fusione) sprovvisti di schede (tranne il Comune di Centa San Nicolò) non si può procedere, in questa fase, in tal senso."

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA come adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 53 di data 30 novembre 2016, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 16 dicembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva) ed è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04 08 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 53 di data 30 novembre 2016 negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace